

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA RURALE
E
GESTIONE DEL TERRITORIO

APPROVATO CON D.C. n. 17 del 11.06.2024

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INDICE

TITOLO N. 1	GENERALITA'
TITOLO N. 2	PASCOLO, CACCIA, PESCA
TITOLO N. 3	PROPRIETA' CAMPESTRI
TITOLO N. 4	FOSSI E CANALI PRIVATI E PUBBLICI
TITOLO N. 5	VIABILITÀ RURALE
TITOLO N. 6	MIGLIORAMENTI FONDIARI
TITOLO N. 7	ATTIVITA' AGRICOLA
TITOLO N. 8	GESTIONE FORESTALE
TITOLO N. 9	TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
TITOLO N. 10	VIGILANZA
TITOLO N. 11	SANZIONI
TITOLO N. 12	NORME FINALI

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

TITOLO N. 1
GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.

Il presente Regolamento del Comune di Bagnaria Arsa disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, i terreni esterni al perimetro del centro abitato definito come da Regolamento di Polizia Urbana nonché le aree verdi, regola le attività agricole e la vigilanza ad esse connesse, nonché concorre alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Il presente regolamento si applica:

- nelle zone rurali del territorio comunale, come distinte dal vigente P.R.G.C.
- nelle aree di tutela ambientale;
- nelle aree verdi come distinte dal vigente P.R.G.C. ,
- negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano che, a vario titolo, sono interessati da trattamenti e lavorazioni agricolo-rurale e ove si svolgano attività di gestione del verde pubblico e privato. Ove siano presenti canali, fossi e corsi d'acqua di qualsiasi natura.

Art. 2 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, dall'Ufficio Tecnico Comunale ed altri uffici comunali allo scopo identificati, nonché dagli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza a norma dell'art. 57 del C.P.P.

Art. 3 - Ordinanze del Sindaco.

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 50 e 54 del D. Lvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Le ordinanze di cui sopra contengono, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo

assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

Art. 4 - Norme straordinarie e particolari.

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare provvisoriamente, per motivi o eventi straordinari (ad esempio di carattere atmosferico e/o di carattere sanitario), alcune norme presenti nel regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.

Art. 5 - Definizioni

Nel presente Regolamento, sono valide le seguenti definizioni:

- a. Disciplina di settore: ogni fonte normativa, regolamentare e ogni altro atto idoneo a disporre in merito alla fattispecie trattata.
- b. Centro abitato: insieme di edifici, raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
- c. P.R.G.C.: Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
- d. Servizio di polizia rurale: complesso di funzioni espletate per assicurare l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di fonte Comunitaria, dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune di Bagnaria Arsa, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.
- e. Bosco: fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalle norme forestali vigenti, si considerano bosco le superfici ai sensi della L.R. 9 del 2007 "Norme in materia di risorse forestali (e successive modifiche ed

integrazioni) e del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali 3 aprile 2018 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

- f. **Boschetto**: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione di bosco ai sensi della L.R. 09/2007, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq. Sono escluse le piantagioni arboree da legno, sia a breve che a lungo ciclo, e gli impianti arborei pluri-specifici di turno colturale inferiore ad anni 30.
- g. **Siepe**: insieme di specie vegetali con andamento e sviluppo lineare, arbustivo o arboreo, di almeno 5 metri di larghezza; può avere composizione monospecifica o plurispecifica ed è sempre funzionale alla Rete Ecologica Regionale come via necessaria ed essenziale per lo spostamento della fauna.
- h. **Filare**: successione in linea mono o pluri-specifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei paramenti minimi di siepe.
- i. **Specie invasive**: Si tratta delle specie aliene invasive (in inglese Invasive Alien Species / IAS). Sono conosciute anche come specie alloctone o esotiche invasive il cui contrasto è normato dal D.Lgs. 230/2017. Le specie aliene invasive sono quindi specie di animali e di vegetali trasferite dall'uomo al di fuori del loro areale naturale (area geografica entro la quale è distribuita una specie), in maniera deliberata o accidentale. Queste specie assumono un comportamento invasivo, cioè si riproducono ed espandono rapidamente a scapito delle specie autoctone e causano seri danni alla biodiversità, alla salute umana, alle colture agricole o ai manufatti.
- l. **Habitat** : da Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- m. **Prati stabili**: i prati stabili sono quelle formazioni erbacee, costituite da un numero elevato di specie vegetali spontanee, che non hanno mai subito il dissodamento e vengono mantenute solo con operazioni di sfalcio ed eventuale concimazione. Sono prati stabili anche, Legge Regionale 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le formazioni erbacee che, seppur derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

floristica delle tipologie previste in legge oppure quelle che hanno subito manomissioni ma conservano buona parte delle specie tipiche, nonché i prati derivati da interventi compensativi o ripristini.

- n. Torbiera: caratterizzata da substrati torbosi in ambienti saturati (in permanenza o frequentemente) dall'acqua. Suolo costituito anche di sostanza organica poco decomposta formatasi in condizioni di anaerobiosi con conseguente rallentamento dei processi di biodegradazione;
- o. prati umidi: I prati umidi possiedono acqua stagnante, anche solo per un breve o moderato periodo, durante la stagione di crescita vegetativa;
- p. olle: sono pozze o laghetti in cui le acque sotterranee riaffiorano naturalmente più o meno copiosamente, di diametro non specifico e possono avere anche periodi di asciutta;
- q. risorgiva: una sorgente di acqua dolce sotterranea di origine naturale o fatta emergere dall'uomo, tipica dei terreni di piana alluvionale;
- qb. corsi d'acqua di risorgiva: corsi d'acqua che prendono origine da una o più risorgive;
- r. Capezzagne: strada sterrata o a copertura vegetativa di servizio agli appezzamenti coltivati adiacenti tra loro. Sentiero a copertura vegetativa con larghezza variabile (> 1,5 m). Una superficie improduttiva ma funzionale alla gestione delle colture e sempre funzionale alla Rete Ecologica Regionale come via necessaria ed essenziale per lo spostamento della fauna. Strisce di terreno (anche dette capitagna o cavedagna) su uno o più lati di un campo, su cui l'aratro, giunto al termine di un solco, inverte la marcia per tracciare il solco successivo.
- s. Piante di pregio: singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale. Piante di pregio sono sempre le piante arboree, ad esclusione delle specie invasive, con un diametro alla base superiore ai 30 cm.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- t. Corsi d'acqua: corpi idrici (anche se caratterizzati da periodi di asciutta) che scorrono prevalentemente in superficie (fiumi, rogge, canali), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;
- u. Reticolo idrografico minore: l'insieme di scoline, fossati interpoderali, fossati di guardia della viabilità, altri fossi e canali che costituiscono il sistema drenante secondario e non regolamentati dalla disciplina di settore (non compresi nel reticolo idrografico dalla classe 1 alla 5); Sistema drenante non caratterizzato dalla presenza costante d'acqua, ma necessario in caso di pressione idraulica improvvisa.
- v. Ritombamento: occlusione parziale o completa di collettori facenti parte dei corsi d'acqua o del reticolo idrografico minore, mediante riempimento con materiale di qualsiasi natura;
- za. Tombinatura: incanalare all'interno di tubazioni i corsi d'acqua, il reticolo idrografico minore o parti di esso, così come definiti ai punti t) e u).
- zm. Trasformazioni fondiari: le trasformazioni agricole che implicano una modifica della morfologia dei terreni con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico ed interventi di sistemazioni idraulico-agrarie che comprendono un insieme di opere, superficiali (ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es. fognature o dreni), eseguite allo scopo di ottenere il controllo delle acque piovane su tutta la superficie del terreno coltivato. Tali trasformazioni non necessitano generalmente della modifica degli strumenti urbanistici comunali;
- zb. Manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali.
- zc. Passerella: Ponte di sezione variabile da quelli sufficienti ad un passaggio pedonale a quelli necessari al passaggio di veicoli, permanente o temporaneo, di materiali diversi, non sempre ancorato a terra.
- zd. Ponticello: Ponte di sezione variabile, permanente, di materiali diversi, ancorato a terra.
- ze. Allevamento allo stato brado: Custodia ed alimentazione degli animali all'aperto in tutto l'arco delle stagioni annuali con o senza l'utilizzo di recinzioni.

- zf. Allevamento allo stato semibrado: gestione del bestiame che prevede custodia e alimento in stalle e ricoveri al chiuso durante la stagione invernale, durante il resto dell'anno gli stessi animali sono custoditi e alimentati all'aperto.
- zg. Effluenti zootecnici di allevamento: deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato. Ivi compresi feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni e sostanze assimilabili ad essi, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, così come definito dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPRReg 03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- zh. fertilizzanti azotati: sono le sostanze utilizzate in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture e tutti quei materiali ad essi assimilabili così come definito dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPRReg 03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- zi. letami: sono gli effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera e quei materiali ad essi assimilabili così come definito dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPRReg 03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- zl. liquami: sono gli effluenti di allevamento non palabili e i materiali ad essi assimilabili così come definito dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPRReg 03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- zm. Utilizzo agricolo/agronomico: lavori di aratura o che, in generale, comportino la lavorazione del terreno, la crescita e la cura di coltivazioni erbacee, arbustive ed arboree compresi i trattamenti con fitofarmaci;
- zn. Vento: considerato tale quando la velocità della massa d'aria è superiore ai 6 km/h e maggiore al livello 1 della scala di Beaufort.
- zo. Zona umida: ai fini del presente regolamento per zona umida si intende le paludi, gli acquitrini, le torbiere, boschetti e bacini (di qualsiasi ampiezza naturali o artificiali, permanenti o temporanei) con acqua stagnante o corrente, prati e zone stabilmente inerbite caratterizzati stagionalmente da acqua stagnante, ovvero al fine di ripristino o zona di compensazione prato inerbito o boschetto almeno 25 cm al di sotto dal piano di campagna.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

TITOLO N. 2
PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante.

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intende esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale nonché alle prescrizioni specifiche dell'Azienda Sanitaria e del Servizio Veterinario competenti per territorio;

- a. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
- b. È vietato percorrere le vie del territorio comunale durante le ore notturne. Il pascolo notturno (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolo e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
- c. Il pascolo e il passaggio di bestiame di qualsiasi specie su aree pubbliche, compresi i beni demaniali, deve essere preventivamente comunicato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi. Le aree pubbliche soggette al passaggio del bestiame, di qualsiasi specie, devono essere lasciate o riportate entro 24 h allo stato in cui erano prima di tale utilizzo.
- d. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo sui fondi stessi. (Modello 01), rilasciato almeno 2 giorni prima dell'utilizzo.

Art. 7 - Pascolo abusivo.

Il proprietario o custode temporaneo di bestiame, di qualsiasi specie, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria come previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Ricovero avicoli.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni del Servizio Veterinario, nuovi ricoveri e/o nuove recinzioni di contenimento per la custodia di avicoli deve essere ad una distanza minima di 10 ml da civili abitazioni salvo

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

diversi comprovati accordi tra privati.

Art. 9 - Allevamento allo stato brado.

L'Allevamento allo stato brado è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale nonché alle prescrizioni specifiche dell'Azienda Sanitaria e del Servizio Veterinario competenti per territorio.

Art. 10 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache.

L'esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale;

Art. 11 - Apiari e alveari – Disciplina delle distanze.

L'attività di apicoltore è soggetta alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale nonché alle prescrizioni specifiche dell'Azienda Sanitaria e del Servizio Veterinario competenti per territorio.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di m 10 da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle suddette distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio diretto delle api. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate e confinanti documentate per iscritto.

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale –
Autorizzazione al pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

A U T O R I Z Z A

con la presente il sig.
nato a il
residente a In via/piazza
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali suddivisi per
specie:
Specie _____ n. _____ codice aziendale/codice pascolo _____
a decorrere dalla data del sino alla data del

Firma: _____

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Bagnaria Arsa, li

TITOLO N. 3
PROPRIETA' CAMPESTRI

Art. 12 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

- a. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
- b. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, con ordinanza di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
- c. L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso. Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri, le capezzagne ed i passaggi silvo-pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.
- d. L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui è consentito alle forze dell'ordine e ai soccorsi in caso di emergenza e urgenza come da norma di legge.

Art. 13 - Deroga al diritto di passaggio.

Qualora il conduttore del fondo in cui ci sia coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori deve ottemperare a quanto stabilito dalla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale.

Art. 14 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti accertanti.

TITOLO N. 4
FOSSI E CANALI PRIVATI E PUBBLICI

Art. 15 - Censimento di fossi e canali.

I fossi e i canali presenti nel territorio comunale e oggetto del presente titolo sono identificati nell'allegata Tavola n. 1 con la diversificazione tra i corsi d'acqua di classe 4 e 5(ex art. 4 L.R. 11/2015 e successive integrazioni), i corsi d'acqua del reticolo minore e dei tracciati dei corsi d'acqua da ripristinare. Il presente regolamento è applicabile anche ai corsi d'acqua e al reticolo minore identificati mediante foto aeree conservate su EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) allo strumento "Strato informativo-raster- Ortofoto Agea 2020", successive modifiche e aggiornamenti, o altri strumenti riconosciuti dall'Amministrazione Pubblica.

Art. 16 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le nuove piantumazioni di alberi, siepi, costruzioni e movimenti di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, loro pertinenze e fasce di rispetto (5 metri misurati dal ciglio superiore della sponda) che riducano la normale sezione di deflusso delle acque o ostacolino le operazioni di manutenzione.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da ordinarie precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Art. 17 - Superfici arboree a ridosso di fossi e canali.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Le siepi, boschetti o piante di pregio esistenti lungo i fossi e canali devono essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque, oppure se impediscono la regolare manutenzione del corso d'acqua in mancanza di accesso dall'altra sponda. Ne è vietata l'eliminazione ed estirpazione anche parziale. Tali limitazioni funzionali e il pregiudicare il regolare deflusso delle acque devono essere dimostrate tramite relazione tecnica scritta preventiva al Comune e/o tramite parere positivo a seguito di sopralluogo da parte del Corpo Forestale Regionale competente per territorio. Al fine di assicurare il mantenimento e il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente ai corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, dovranno essere mantenute le seguenti fasce di rispetto:

- a. una fascia di rispetto minima di metri lineari 5,0 dal ciglio superiore di sponda degli alvei dei corsi d'acqua di classe 2,4 e 5, ove è vietato l'utilizzo agricolo (salvo l'attività di sfalcio nei periodi e con mezzi consentiti), le edificazioni (comprese le recinzioni) e la piantumazione di alberi ad esclusione dei ripristini;
- b. una fascia di rispetto minima inerbita di metri lineari 1,0 dal ciglio superiore di sponda degli alvei dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore ove è vietato l'utilizzo agricolo (salvo l'attività di sfalcio nei periodi e con mezzi consentiti), priva di coltivazioni ed interclusa ai lavori di aratura o che, in generale, comportino la lavorazione del terreno compresi i trattamenti con fitofarmaci ed erbicidi.
- c. Per quanto attiene il reticolo idrografico minore, nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi attraversati o confinati da fossi, o di qualsiasi altro intervento nei terreni adiacenti il reticolo idrografico, gli interessati sono tenuti ad eseguire le operazioni mantenendo una distanza minima di metri lineari 1,0 dal ciglio del fosso in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi, il deterioramento delle scarpate;
- d. Per gli alvei dei corsi d'acqua di classe 5 la distanza minima dei pioppeti dal ciglio superiore della sponda dovrà essere di metri lineari 10.00.
- e. al fine di garantire la riproduzione delle specie animali legate all'ambiente ripario, per tutti i corsi d'acqua compreso il reticolo minore, è sospesa e

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

vietata la manutenzione delle scarpate, quali il taglio dell'erba, l'eliminazione degli arbusti e il consolidamento delle scarpate, dal 1 aprile al 31 luglio (per non incorrere nell'illecito penale di distruzione dei nidi Legge 157/1992 e art 544 bis e ter del Codice Penale).

- f. lo spurgo dei corsi d'acqua di classe 5 e i corsi d'acqua del reticolo minore, sarà eseguito, secondo necessità, esclusivamente nel periodo dal 15 luglio al 30 settembre.

Art. 18 – Tombinatura

- a. Sono vietate tutte le operazioni volte alla tombinatura e/o ritombamento dei corsi d'acqua e del reticolo idrografico.
- b. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera a è data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di impossibilità documentata dell'utilizzo di tecniche costruttive tali da conservarne intatta la sezione idraulica (ponticelli e manufatti scatolari) e per tratti non superiori a metri lineari 08.00.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale competente e, (ai sensi della L.R. 11/2015 e successive modifiche) all'ente competente identificato a norma di legge.

In caso di chiusura (tombinatura) abusiva l'Amministrazione chiede il ripristino e in caso di inadempienza del proprietario o del conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'illecito accertato.

Art. 19 - Opere di manutenzione obbligatoria del reticolo idrografico minore.

- a. È fatto obbligo di manutenzione annuale per i fossi e i canali indicati dalla tavola n. 1. e quelli identificati mediante foto aeree conservate su EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) allo strumento "Strato informativo-raster-Ortofoto Agea 2020", successive modifiche e aggiornamenti, o altri strumenti riconosciuti dall'Amministrazione Pubblica. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Salvo il fatto che sfalcio, eradicazione e scavi di pulizia degli argini e delle sponde sono vietati dal 1 aprile al 31 luglio (per non incorrere nell'illecito penale di distruzione dei nidi Legge 157/1992).

- b. I fossi delle strade regionali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.
- c. I fossi delle strade comunali e vicinali di proprietà dei frontisti devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti stessi per la porzione di fosso a lato proprietà e da parte del Comune per la porzione di fosso a lato strada.
- d. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei corsi d'acqua di classe 5 rimangono a carico degli Enti preposti.
- c. devono essere mantenuti e ne è fatto divieto l'interramento anche parziale di tombini e pozzi ad uso agronomico;
- d. al fine di porre in atto il tombinamento delle scoline, sostituendola con la posa ipogea di apposite tubature drenanti (normalmente costituite da materiale plastico), si dovrà presentare apposita richiesta scritta all'ente identificato a norma di legge per i progetti di interventi di trasformazione fondiaria (legge regionale 11/2015 e successive modifiche). La realizzazione dell'opera, in attuazione al presente Regolamento, deve obbligatoriamente prevedere l'esecuzione in compensazione di una "zona umida" di sostegno, o altro habitat acquatico che sostituiscano le funzioni eco sistemiche svolte dalle scoline. La superficie della zona umida da realizzare in compensazione delle scoline tombate deve essere almeno pari al 50% della superficie delle scoline eliminate (misure: la lunghezza è intesa come l'intera scolina, la larghezza complessiva comprende di 1 metro su entrambi i lati di piano di campagna dal ciglio più la larghezza da ciglio a ciglio) , deve essere localizzato nel mappale coinvolto o in uno contiguo.
- e. Ai proprietari di fossati ricadenti in terreni soggetti a servitù di scolo (fatti salvi divieti e obblighi del presente Regolamento) è fatto obbligo di provvedere che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e, anche nel caso di piogge continue, sia garantito il deflusso delle acque senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini e alle eventuali vie contigue.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'illecito accertato.

Art. 20 - Costruzione di nuovi fossi o canali.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza minima sarà pari a un metro lineare dalle strade.

TITOLO N. 5
VIABILITÀ RURALE

Art. 21 - Definizione di viabilità rurale.

Viene definita viabilità rurale del Comune di Bagnaria Arsa l'insieme delle strade comunali extra-urbane (Codice della Strada e integrazioni), capezzagne e vicinali come definite dall'art 5, nonché delle strade interpoderali di proprietà ed uso dei soli frontisti. Il Comune provvede a catalogarle nella Tavola n. 2. Per l'identificazione della viabilità rurale e di tutte le definizioni come da art. 5, oltre alle Tavole 1 e Tavole 2, al fine di far rispettare il presente regolamento è applicabile fin d'ora anche l'identificazione mediante foto aeree conservate su EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) allo strumento "Strato informativo-raster- Ortofoto Agea 2020", successive modifiche e aggiornamenti, o altri strumenti riconosciuti dall'Amministrazione Pubblica.

Art. 22 - Capezzagne

È fatto divieto di eliminare o modificare il tracciato delle capezzagne che dovranno avere almeno 2 m lineari di larghezza. Qualora sia assolutamente necessario ai fini agricoli utilizzare il terreno attraversato o confinato da una capezzagna, a fini compensativi è fatto obbligo disporre preventivamente un percorso alternativo a copertura vegetata con larghezza minima di 2 m sul medesimo mappale o in uno contiguo.

Art. 23 - Consistenza delle viabilità rurale.

Per le strade vicinali è fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio della circolazione ed obbligo a lasciarne inalterata la larghezza.

Art. 24 - Strade vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti.

Fatti salvi obblighi e divieti del presente regolamento è fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di:

- a. Tenere costantemente sgombra la sede stradale, comprese le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione;
- b. Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Art. 25 - Diritto di passaggio.

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta.

Le strade interpoderali sono di proprietà dei frontisti: l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a metri 4.00 per le strade vicinali e interpoderali, salvo obblighi e divieti del presente regolamento, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti e degli aventi diritto di servitù, salvo la presenza anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento di ostacoli non rimovibili (costruzioni, alberature, depositi, ecc.), onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli e agli altri aventi diritto.

Art. 26 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

Le arature e le altre lavorazioni agricole (salvo gli sfalci nei periodi consentiti) ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione:

- a. ad una distanza di metri lineari 1.00 dal ciglio esterno del fosso e di tutto il reticolo idrografico minore, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa e a tutela della fauna e flora;
- b. ad una distanza di metri lineari 1.00 dal ciglio strada a tutela della fauna e flora;
- c. è vietato nel corso delle lavorazioni effettuare manovre (inversione di marcia, ecc.) nella sede stradale che non dovrà essere in nessun caso usata come capezzagna.

Art. 27 - Accessi e diramazioni.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 28 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

Le passerelle carrozzabili e/o i ponticelli, ad esclusione di quelli già esistenti o sottoposti ad altra autorizzazione precedentemente normata, su fossi

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per i nuovi attraversamenti sui corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5, l'autorizzazione comunale è subordinata dall'autorizzazione idraulica rilasciata dal dall'ente preposto e identificato a norma di legge.

Art. 29 - Piante arboree ai lati delle strade.

L'impianto di pioppeti e in generale di popolamenti di arboricoltura deve osservare una distanza dalle strade comunali, vicinali ed interpoderali minima di metri lineari 10.00 dal margine esterno della carreggiata.

Art 30 Boschetti, siepi, filari e le piante di pregio ai lati delle strade.

Devono essere mantenute e tutelate da parte dei conduttori dei fondi, ne è fatto divieto di eliminazione anche parziale, dei boschetti, delle siepi, dei filari e delle piante di pregio ai lati delle strade comunali, vicinali ed interpoderali vegetanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Morie dovute a incuria e/o erroneo trattamento di arboricoltura sono da intendersi come mancata tutela. In caso di eventuali necessità improrogabili che dovessero portare al loro taglio o estirpo, dovranno essere documentate da relazione tecnica ad opera di tecnici qualificati e gli esemplari arborei o arbustivi rimpiazzati (nel medesimo sito o in ogni caso all'interno dello stesso mappale) con eguale numero di esemplari della stessa specie da intendersi a maturità simile alle originali.

TITOLO N. 6
MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 31 - Movimenti di terra.

La gestione di terre e rocce da scavo sul territorio comunale è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale.

Art. 32 - Disboscamento e/o messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

È fatto divieto di eliminazione, anche solo parziale, di filari, siepi, boschetti, piante di pregio e prati stabili esistenti, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura anche parziale di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.

In caso di inadempienza, il proprietario o chi per esso avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi obbligatoriamente prescritti dall'Amministrazione comunale. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'illecito accertato.

Art. 33 - Accorpamento di fondi agricoli.

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti solo previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale e dal competente Servizio Regionale sempre in ottemperanza agli altri obblighi e divieti del presente regolamento.

Art. 34 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

Il prelievo delle acque sotterranee per qualsiasi uso è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale.

TITOLO N. 7
ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 35 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diverse disposizioni Comunali e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine con siepi, filari, boschi, boschetti e piante di pregio:

Viti e frutteti a filare	metri lineari 5,00
Alberi da frutto	metri lineari 5,00
Piantagioni arboree da legno di media altezza (noce, ciliegio, frassino, robinia, ecc.)	metri lineari 5,00
Pioppeti o altre colture da legno simili (esempio Paulonia)	metri lineari 10,00
Pioppeti dalle aree boscate	metri lineari 10,00
Pioppeti da aree urbane	metri lineari 10,00

Art. 36 - Impiego di prodotti fitosanitari.

L'impiego dei prodotti fitosanitari è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale

Art. 37 - Erogazione di prodotti fitosanitari.

Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da regolamenti comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

a. area urbana

Divieto d'impiego di presidi sanitari/fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati con l'impiego di prodotti fitosanitari non classificati (NC), in assenza di

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

vento, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di metri. 3.00.

b. Nelle altre aree

Viene fatto divieto per i trattamenti fitosanitari (compresi diserbanti e dissecanti) che il getto contenente la miscela raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse sia il rischio che il fatto, il trattamento deve essere immediatamente sospeso; E' fatto obbligo di mantenere una fascia di rispetto per i trattamenti fitosanitari (compresi diserbanti e dissecanti) di metri 10,00 dalle case, dalle recinzioni delimitanti orti e giardini privati per trattamenti a terra e alle chiome. Deve altresì essere mantenuta una fascia di rispetto di metri 4.00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, canali salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco;

In caso di arboricoltura la fascia di rispetto è aumentata a 20 metri lineari dalle case, dalle recinzioni delimitanti orti e giardini privati, dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, canali.

È vietato l'utilizzo di presidi sanitari e altri prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi, nei boschetti, filari, nelle siepi e sulle piante di pregio salvo prescrizione dell'autorità forestale, del Sindaco o del competente Osservatorio Fitopatologico.

c. Al fine di evitare derive è fatto divieto dell'utilizzo di trattamenti fitosanitari (compresi diserbanti e dissecanti) in presenza di vento;

Art. 38 - Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente e non oltre le 8 ore il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati. L'operatore è comunque responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Art. 39 - Spandimento effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati, letami e liquami.

Esercitare l'utilizzo di effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati, letami e liquami sul territorio comunale è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale

L'utilizzo sul terreno dei prodotti succitati o sostanze equiparate a norma di legge, le operazioni di spargimento possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno, con la sola esclusione delle parti più calde delle giornate estive, quando la temperatura supera i 28°. Vighe sempre l'obbligo di immediato interrimento che non deve mai superare le 12 ore.

L'applicazione di reflui zootecnici e fertilizzanti azotati è consentita con i seguenti limiti:

- a. Distanza di rispetto dalle civili abitazioni di metri 30,00 nel caso di digestato e liquami;
- b. Distanza di rispetto dai corsi d'acqua di metri 4,00
- c. Distanza di rispetto dai pozzi di captazione idrica di metri 15,00 nel caso di digestato e liquami;

Art. 40 - Le letamaie, le concimaie, i pozzi neri ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto di origine zootecnica;

- a. I letamai e le concimaie di nuova costruzione, dalla pubblicazione del presente Regolamento, devono essere posti ad almeno 30 (trenta) metri dalle abitazioni residenziali di terzi salvo accordi scritti tra privati.
- b. I pozzi neri di nuova costruzione, dalla pubblicazione del presente Regolamento, devono essere posti ad almeno 30 (trenta) metri dalle abitazioni residenziali di terzi salvo accordi scritti tra privati.

Art. 41 - Depositi di insilati di nuova costruzione.

I depositi di insilati di nuova costruzione devono distare almeno 25 metri dalle abitazioni residenziali di terzi.

TITOLO N. 8
GESTIONE FORESTALE

Art. 42 - La gestione e l'utilizzo del bosco sul territorio comunale è soggetto alla disciplina di settore Comunitaria, Statale e Regionale

Art. 43 – Gestione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea.

La gestione della vegetazione arbustiva, arborea e del terreno erbaceo sono essenziali per la funzione di filtro tampone dei trattamenti agronomici, per la conservazione dei corridoi ecologici e per evitare l'erosione e la semplificazione del suolo.

- a. È vietato lo sradicamento, l'abbruciamento, il trattamento con sostanze chimiche lesive, la cercinatura, altro metodo atto a provocare la morte o il danneggiamento di piante di pregio, siepi, filari e boschetti. Qualora per comprovate ragioni dimostrate da perizia tecnica si renda necessario lo sradicamento di siepi, filari, piante di pregio e boschetti sarà cura del proprietario o gestore del terreno (a sue spese) il ripristino del medesimo volume arboreo con specie autoctone in un'altra area della stessa particella catastale. Lo stato di siepi, filari, piante di pregio e boschetti è verificabile mediante foto aeree conservate su EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) allo strumento "Strato informativo-raster-Ortofoto Agea 2020", successive modifiche e aggiornamenti, o altri strumenti riconosciuti dall'Amministrazione Pubblica.
- b. L'utilizzo di frese meccaniche, "trinciastocchi" o attrezzi similari, mezzi chimici quali diserbanti, disseccanti o similari sulle ceppaie, in particolare durante la fase di ricaccio dei polloni, è equiparato a tutti gli effetti all'estirpo delle ceppaie medesime.

Art. 44 - Impianto e/o sostituzione di alberi e arbusti.

Sull'intero territorio comunale è vietata la semina e la nuova piantagione di essenze alloctone o comunque estranee, specie invasive, al di fuori di culture a fini agricoli produttivi, giardini e parchi, sia pubblici che privati. L'estirpazione delle nuove piantagioni e il ripristino ambientale è a carico ed obbligatorio per chi ne ha messo in opera la piantumazione o la semina.

Art 45. La ceduzione

La ceduzione delle ceppaie e della vegetazione arborea in genere trattati a capitozza, i turni di taglio ed il rilascio di matricine, osserveranno in caso di siepe, filare, boschetto e piante di pregio quanto previsto dalla normativa regionale per la gestione del “bosco”. La ceduzione è sempre vietata in fase vegetativa onde evitare il danneggiamento anche parziale delle piante.

Art 46 Controllo della vegetazione arborea con mezzi meccanici

E' vietato il controllo della vegetazione arborea mediante l'utilizzo di frese meccaniche, “trinciastocchi” o similari; l'utilizzo dei mezzi citati, limitatamente al controllo della vegetazione lungo le fasce di pertinenza stradale, è consentito esclusivamente all'ente proprietario o a terzi da questi delegate.

TITOLO N. 9
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 47 - Accensione di fuochi da parte di privati in aree extraurbane.

Fatto salvo quanto già normato e disposto è consentita l'accensione di fuochi, organizzati in singoli punti, per l'eliminazione dei residui vegetali derivanti da operazioni su fondi agricoli privati con le seguenti modalità:

- a. il fuoco dovrà essere acceso a non meno di metri 30 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
- b. il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà;
- c. il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-21) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- d. Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- e. il fuoco non potrà essere acceso in giornate con presenza di vento.

Art. 48 - Terreni liberi da colture. Divieti e obblighi.

I terreni agricoli e/o privati liberi da colture, in una fascia compresa tra 0 a 15 metri dalle case, dai giardini o dalle strade pubbliche, onde impedire l'infeltrimento del caotico erboso e la conseguente perdita di variabilità specifica nonché il proliferare di erbe infestanti, insetti o animali nocivi, dovranno essere tenuti falciati ed asportata la biomassa almeno due volte l'anno, nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto. I tagli dovranno differire di almeno 30 giorni l'uno dall'altro.

In caso di inadempienza o di impossibilità ad agire da parte del proprietario o gestore, l'Amministrazione potrà far eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente.

Art. 49 – Olle, specchi d'acqua, zone umide adiacenti e boschetti con risorgive.

Sono vietate tutte le opere che possono alterare l'assetto idraulico, biologico e naturale delle olle e delle altre acque di risorgiva esistenti nel territorio comunale.

Al fine di tutelare la fauna e la flora, è fatto divieto di alterare le piante arboree oggetto di nidificazione di uccelli (per non incorrere nell'illecito penale di distruzione dei nidi Legge 157/1992 e art 544 bis e ter del Codice Penale) e insetti ivi compresa la necromassa (alberi e arbusti morti in piedi o depositati

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

completamente o parzialmente a terra).

TITOLO N. 10
VIGILANZA

Art. 50 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 51 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 52 Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 100 a € 600, con oblazione in via breve di € 200.

Resta vivo l'obbligo di ripristino, quindi va comunque eseguito o fatto pagare al trasgressore.

Art. 53 - Norma generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO N. 11
SANZIONI

Art. 54 - Ai contravventori del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo xx, all'articolo 6, all'articolo 8, all'articolo 12; art 19 lettera d), all'articolo 23, all'articolo 25, all'articolo 27 lettera c), articolo 38 lettera a), all'articolo 39, articolo 48;
- b) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 a singola pianta;
- c) da 50 euro a 500 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 lettera b) e c), all'articolo 19 lettera d), all'articolo 20, articolo 24, articolo 27 lettera a) e b), articolo 31, articolo 36, articolo 38 lettere b) e c), articolo 40, articolo 46, articolo 49, articolo 50;
- d) da 100 euro a 450 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 lettera f);
- e) da 100 euro a 1000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, all'articolo 16, all'articolo 17 lettere a)/d)/e), articolo 18 lettera b), articolo 19 lettera c), articolo 22, articolo 30, articolo 33, articolo 44, articolo 47;
- f) da 200 euro a 1500 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 lettera a, all'articolo 34, dalla violazione degli articoli 6, 8, 16, 17 lettere a)/b)/c)/d)/e), 18 lettere a) e b), 19 lettera c), 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 41, 44, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi, rimozione di opere abusive e adeguamento alla normativa.
- g) alla violazione degli articoli 41 e 42, vige l'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi, rimozione di opere abusive e adeguamento alla normativa.

TITOLO N. 12

NORME FINALI

Art. 55 – Adeguamenti.

Qualora sopravvenute disposizioni normative europee, statali o regionali modificassero i contenuti di cui al presente regolamento, gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti.

Modifiche e rivisitazioni della modulistica allegata saranno disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 56 – Abrogazione di norme.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.10.2001.

Art. 57 – Entrata in vigore.

Le Tavole 1 e 2 saranno approvate per essere allegate al presente Regolamento in data successiva all'entrata in vigore dello stesso. Per quanto inerente tutti i riferimenti sanzionatori, obblighi, divieti e definizioni del presente Regolamento transitoriamente fanno fede gli strumenti cartografici e le prove fotostatiche esistenti sulle piattaforme Regionali e altre prove fotostatiche e cartografiche a disposizione degli agenti accertanti con data certa. Sono da considerarsi strumenti accertanti a titolo esemplificativo le foto aeree conservate su Eagle FVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) allo strumento "Strato informativo-raster-Ortofoto Agea 2020 e s.m.i.!"

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi - R. D. 16/03/1942, n. 262.